

**STATUTO DELLA VENERABILE CONFRATERNITA
DI MISERICORDIA DI SINALUNGA**

La Confraternita di Misericordia di Sinalunga prende origine dalle Compagnie che fin dal medioevo svolgevano la loro attività di culto e di carità.

Dal 1284 si ha documentazione di una Compagnia laicale della Madonna delle Nevi con il titolo di Fraternita e successivamente nel 1323 si ha notizia della Compagnia di S. Rocco e della Compagnia di S.Croce che aveva un Oratorio in Via di S. Martino in Sinalunga e che esercitavano opere di cristiana carità, ma che furono soppresse a seguito del-le leggi Leopoldine del 1785, ed i loro beni devoluti a vari Enti del paese.

In seguito un gruppo di 9 (nove) fratelli, distinti cittadini della Compagnia di S. Croce, e precisamente:

I Signori Agnolucci Giuseppe - Ercolani Lodovico - Maestri Francesco - Orlandini Orlando - Pinsuti G.Battista - Pinsuti Can. Don Pietro - Santini Luigi - Savelli Francesco - Terrosi Mariano; mossi dal desiderio di giovare sempre più "l'umanità sofferente" fecero istanza al Governo Granducale di Toscana affinché l'antica Compagnia in unione con i componenti delle altre Compagnie locali fosse eretta in Confraternita di Misericordia e ne presentarono le "Costituzioni".

Con Regio Rescritto Granducale del 7 Settembre 1837 furono approvate le proposte "Costituzioni" e così fu costituita la Venerabile Confraternita di Misericordia. Dette "Costituzioni" opportunamente aggiornate restarono a base del nuovo Statuto Organico della Confraternita approvato con Decreto Reale di S.M. Vittorio Emanuele II dato a Napoli addì 20 febbraio 1872.

La sede sociale è in Sinalunga, venera come patrona Maria "Salus Infirmorum" ed ha personalità giuridica privata come da delibera del Consiglio della Regione Toscana n° 385 del 15 dicembre 1998.

STATUTO

Art. 1 - La Confraternita di Misericordia di Sinalunga è sodalizio di volontariato per l'attività di beneficenza, di intervento e di soccorso, nella ispirazione cristiana fondata sul messaggio del Vangelo e nell'insegnamento umano e caritativo della Chiesa.

Art. 2 - La Confraternita di Misericordia è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l'articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'articolo 12 e seguenti del vigente Codice Civile, è retta dal presente statuto e dalle leggi dello stato in materia.

Ha durata illimitata, esercita le proprie attività senza fine di **lucro** ed ha struttura ed organizzazione democratica.

La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e seguenti e 321 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

Art. 3 - Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del prossimo, a mezzo dei fratelli e delle sorelle, delle opere di misericordia, di carità, di pronto soccorso, di intervento per attività funerarie e di suffragio, per iniziative benefiche nonché nelle pubbliche calamità tramite interventi di Protezione Civile.

In particolare la Confraternita potrà effettuare:

1. assistenza a sinistrati, ammalati, minorati, carcerati, anziani e fanciulli a domicilio o in luogo di cura;
2. il trasporto degli anziani e dei feriti a mezzo di ambulanze;
3. il pronto soccorso a persone colpite da infortunio accidentale;
4. il trasporto, la cremazione e la sepoltura dei defunti, anche con proprio cimitero;
5. strutture di accoglienza, di diagnosi cura e prevenzione;
6. la istituzione e la gestione di consultori familiari, di ambulatori, asili, case di riposo;
7. prestazioni di assistenza notturna agli infermi;
8. mute di letto e fornitura di medicinali o aiuti.

La Confraternita potrà inoltre promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

Art. 4 - La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organi tramite la consociazione Nazionale Donatori Frates delle Misericordie.

Art. 5 - Oltre allo svolgimento delle opere di assistenza e di soccorso, la Confraternita provvede alla attivazione del-la coscienza cristiana e civica dei fratelli con opportune iniziative, corsi di formazione spirituale, addestramento tecnico-sanitario, tenendo conto anche delle indicazioni e programmi della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Art. 6 - La Confraternita fa parte della Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia con sede in Firenze, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale ed il Governatore la rappresenta.

Ferma la autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione alla Confederazione Nazionale implica, per tutti gli iscritti della Confraternita, la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei fratelli delle Misericordie italiane rappresentate dalla stessa Confederazione, nonché l'impiego di mobilitazione caritativa in caso di calamità generali.

Art. 7 - La Confraternita non potrà partecipare ad iniziative di carattere politico, né aderire a iniziative e manifestazioni di qualsiasi genere che contrastino dal proprio carattere di Ente caritativo di ispirazione cristiana.

Art. 8 - Atteso il carattere di collegamento nazionale del sodalizio, la Confraternita, in spirito di solidarietà verso le altre Confraternite di Misericordia, consente l'ammissione, fra i propri soci, di un fratello o sorella appartenente ad altra Confraternita, in caso di trasferimento stabile del di lui domicilio nel territorio della Confraternita, qualora ne sia presentata domanda dall'interessato, d'intesa con la Confraternita di provenienza e con delibera favorevole del Magistrato.

Il fratello o sorella così ammesso non godrà per effetto dell'ammissione, del grado o dei diritti a lui riservati nel-la Confraternita di provenienza.

Art. 9 - Lo stemma della Confraternita, comune a tutte le Misericordie d'Italia è rappresentato da un ovale con fondo verde contornato da due tralci di alloro

sormontati da corona civica dorata, in mezzo la croce latina in rosso e le lettere in gotico F - M (Fraternitas - Misericordiae).

Art. 10 - La divisa storica dei fratelli è una veste di tela nera semplice con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio nero, avente una medaglia con il simbolo F-M. La divisa di servizio è conforme alle normative vigenti, secondo le indicazioni della Confederazione Nazionale.

Art.11 - La Confraternita trae i mezzi economici necessari al raggiungimento degli scopi sociali:

- a) dalle rendite patrimoniali;
- b) dalle quote e dalle elargizioni degli iscritti;
- c) dalle offerte e dalle oblazioni della popolazione e dei benefattori;
- d) dai contributi di Enti pubblici o privati;
- e) dalla gestione del proprio Cimitero;
- f) dai rimborsi relativi ai servizi sanitari e sociali svolti per conto di soggetti pubblici;
- g) dallo svolgimento di eventuali servizi connessi, quali quello di onoranze funebri, fornitura di materiali o addobbi cimiteriali o simili, o da altre forme di entrata, volte a ricevere carità per restituire carità.

Art. 12 - Le opere caritative della Confraternita sono gratuite.

Art. 13 - Il volontariato è la divisa morale dei fratelli, ed in ogni loro prestazione di attività è assolutamente proibito accettare qualsiasi forma di compenso, il che oltre alla sanzione morale, comporta la decadenza della qualifica di iscritto alla Confraternita.

Il fratello e la sorella di Misericordia ricevono dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto con la tradizionale espressione "Dio te ne renda merito".

E' consentito al volontario il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i servizi prestati e potranno essere concesse distinzioni di semplice carattere morale.

FRATELLI E SORELLE DELLA MISERICORDIA

Art. 14 - Tutti gli iscritti al sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di "fratelli e sorelle" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono la base istituzionale della Misericordia e si distinguono in tre categorie:

1. Fratelli e sorelle ORDINARI;
2. Fratelli e sorelle SOSTENITORI;
3. Fratelli e Sorelle AUSILIARI.

L'iscrizione avviene su domanda scritta da presentare al Magistrato con la firma di due iscritti.

Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo.

Art. 15 - Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi cristiani e d'corretta vita morale. In casi particolari, potrà essere ammesso come fratello o sorella SOSTENITORE, persona che pur non appartenendo alla religione cattolica, aderisca alla ispirazione cristiana del sodalizio e si proponga di farne attestazione nell'esercizio delle opere caritative della Confraternita.

Art. 16 - I Fratelli e le sorelle ORDINARI, versano annualmente la quota sociale

e costituiscono il corpo funzionale della Confraternita, sono i fratelli e sorelle attivi, che svolgono le attività caritative della misericordia e nello spirito che anima il sodalizio, contribuiscono alle varie funzioni della Confraternita e si impegnano in quanto è nelle loro possibilità all'esercizio di una o più opere caritative. Godono di tutti i diritti sociali stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti o dal Magistrato e partecipano, dopo un anno di iscrizione alle assemblee con diritto di elezione attiva, e dopo tre anni di iscrizione con diritto di elezione passiva (articolo 32).

Qualora per un periodo massimo di tre anni di anzianità di iscrizione, non avranno manifestato in alcun modo partecipazione alle attività della Confraternita, con delibera del Magistrato, saranno trasferiti alla categoria dei fratelli sostenitori.

Sarà premura del Magistrato favorire il passaggio, previo avviso, dei fratelli e sorelle sostenitori ed ausiliari a fratelli e sorelle ordinari che abbiano dimostrato capacità ed impegno per la Confraternita.

Art. 17 - I fratelli e sorelle SOSTENITORI sono quelli che aderiscono spiritualmente alla idealità caritativa e cristiana della Confraternita e non potendo partecipare all'esercizio delle opere caritative, si impegnano a sostenerne moralmente e materialmente, con la loro quota contributiva, le opere ed i servizi.

Essi godono di tutti i diritti sociali stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti o dal Magistrato e partecipano dopo un anno di iscrizione alle assemblee con diritto di elezione attiva e dopo tre anni di iscrizione con diritto di elezione passiva.

Art. 18 - I fratelli e sorelle AUSILIARI sono quelli che collaborano ai servizi di volontariato, senza impegno a partecipare alle altre attività della Confraternita.

Essi sono esonerati dal pagamento delle quote sociali e dalla partecipazione alle solennità previste al punto "f" dell'articolo 19.

Essi godono di tutti i diritti sociali stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento o dal Magistrato e partecipano alle assemblee dopo un anno di iscrizione con diritto di elezione attiva, e dopo tre anni di iscrizione con diritto di elezione passiva.

DOVERI e DISCIPLINA DEI FRATELLIE SORELLE

Art. 19 - Tutti gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) Osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita e sul piano generale dalla Confederazione Nazionale.
- b) Tenere condotta morale e civile corretta ed esemplare.
- c) Disimpegnare diligentemente e con spirito di umana e cristiana carità, tutti i servizi ordinari o particolari loro affidati.
- d) Tenere nei confronti dei fratelli preposti alle cariche sociali un comportamento di massima collaborazione.
- e) Versare annualmente la quota sociale.
- f) Partecipare alla solennità della "Candelora", alle iniziative ed alle manifestazioni promosse dalla Confraternita.

Art. 20 - Disciplina dei Fratelli e Sorelle

Tutti gli iscritti alla Confraternita sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare le proprie giustificazioni scritte al Magistrato entro 15' (quindici) giorni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato (un anno);
- c) decadenza;
- d) esclusione.

I provvedimenti disciplinari di cui al punto a) e b) sono di competenza del Magistrato, quelli c) e d) sono di competenza dell'Assemblea.

Art. 21 - Contro i provvedimenti di cui sopra l'interessato potrà proporre ricorso, in forma scritta ed entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ricevuta, al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva, sentito l'interessato ed il Governatore. Inoltre, resta salva la facoltà dell'iscritto di ricorrere all'Autorità giudiziaria a tutela dei propri diritti ed interessi.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ISCRITTO ALLA CONFRATERNITA

Art 22 - La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza, per esclusione:

1. per dimissioni, quando il fratello o la sorella lo richiedano in forma scritta al Magistrato;
2. per esclusione, quando l'iscritto manchi di uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita oppure il suo comportamento si renda incompatibile con i principi spirituali e morali cui la Confraternita si ispira;
3. per decadenza, qualora l'iscritto, previo avviso con lettera raccomandata, rimanga moroso pur essendo in grado di assolvervi, per oltre un biennio nel versamento delle quote sociali e per quanto previsto dall'articolo 13 del presente statuto.

La perdita della qualità di iscritto implica automaticamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

Ove siano venute a cessare le cause della decadenza, il provvedimento potrà essere revocato, previa nuova domanda da presentarsi dal Postulante al Magistrato che delibererà in merito, in via definitiva.

GOVERNO DELLA CONFRATERNITA

Art. 23 - Sono Organi della Confraternita:

1. l'Assemblea;
2. il Magistrato;
3. il Governatore;
4. il Collegio dei Probiviri;
5. il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 24 - Gli incarichi negli organi sociali durano quattro anni e gli uscenti sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifici vacanza di un membro, succede il primo dei non eletti.

A S S E M B L E A

Art. 25 - L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria e straordinaria e vi partecipano i fratelli e sorelle i-scritti di età superiore agli anni 18 (diciotto).

Ogni fratello o sorella ha diritto ad un voto e può delegare per scritto altro fratello o sorella per lui. Ogni fratello presente in assemblea può portare DUE deleghe ed in occasione di assemblea per modifiche dello statuto UNA sola delega.

I componenti degli Organi Sociali non possono essere delegati.

Art. 26 - ASSEMBLEA ORDINARIA

E' convocata dal Governatore secondo le disposizioni del Magistrato almeno una volta l'anno ed ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea nomina il Presidente ed il Segretario che redige il verbale.

L'Assemblea delibera sulla relazione morale e finanziaria del Governatore, sul bilancio preventivo e bilancio consuntivo presentati dal Magistrato e sulla relazione dei Sindaci Revisori.

Approva il regolamento della Confraternita su proposta del Magistrato.

Delibera sulle altre materie di competenza.

Delibera in merito alle modalità delle elezioni degli organi sociali, nell'ambito delle norme statutarie.

Art. 27 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

E' convocata dal Governatore secondo le disposizioni del Magistrato e con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria.

E' convocata in qualunque periodo:

- a) Quando il Magistrato lo ritenga opportuno per motivi di particolare importanza.
 - b) Quando ne sia fatta richiesta dalla Confederazione Nazionale per problemi di particolare rilevanza.
 - c) Quando almeno un decimo dei fratelli o sorelle ne faccia richiesta scritta e motivata al Magistrato.
 - d) Quando ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Revisori al Magistrato.
- Nei casi b-c-d il Magistrato deve convocare e riunire l'Assemblea entro il mese successivo alla richiesta.

Art. 28 - MODALITA' RELATIVE ALLE ASSEMBLEE

La convocazione delle assemblee deve essere fatta a mezzo di avviso personale diretto alla residenza dei fratelli e delle sorelle, almeno 6 giorni prima della data della assemblea, oltre alla affissione della convocazione nella Sede Sociale e altri uffici periferici.

In casi di particolare urgenza l'assemblea STRAORDINARIA, potrà essere convocata a mezzo avviso esposto nella sede sociale e con manifesto affisso in pubblico, con la massima diffusione possibile ed anche a mezzo fax, e/o telefono e/o e-mail e sempre almeno tre giorni prima della data della Assemblea.

L'avviso di convocazione dovrà indicare chiaramente l'ordine del giorno, il luogo, la data ed ora dell'assemblea.

Art. 29 - L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei fratelli e sorelle ed in seconda convocazione, con la presenza di almeno il doppio dei fratelli e sorelle componenti il Magistrato. Le deliberazioni della assemblea sono valide, con il voto della metà più uno dei presenti. Per decisioni che riguardano il patrimonio sociale immobiliare, come vendite, acquisti, iscrizioni ipotecarie, accensione di mutui, investimenti di particolare entità occorre la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Nelle delibere concernenti i Bilanci, ed il resoconto morale e finanziario, i componenti del Magistrato e del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto. Le votazioni saranno fatte per appello nominale, per alzata di mano o per voto segreto, a scelta della Assemblea anche per singoli argomenti. Nei casi che riguardano le persone, sarà sempre adottato il voto segreto.

Della riunione deve essere redatto relativo verbale a cura del Segretario, il quale lo sottoscrive con il Presidente e lo consegna al Cancelliere, che lo inserirà nell'apposito registro delle Assemblee.

Art. 30 - RIFORMA DELLO STATUTO

La proposta di modifica dello Statuto oltre che di iniziativa del Magistrato può essere presentata da almeno un decimo dei fratelli e sorelle, mediante richiesta motivata presentata al Magistrato.

Tale richiesta, esaminata in riunione congiunta con il Collegio dei Probiviri, sarà poi sottoposta all'esame degli organi della Confederazione Nazionale per il relativo assenso.

Completata questa istruttoria e valutati i pareri ricevuti, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria per l'esame collegiale dei fratelli e sorelle e, nell'avviso di convocazione, deve essere allegato il testo della richiesta. A questa assemblea straordinaria potrà presenziare un rappresentante della Confederazione Nazionale per illustrare il parere e le valutazioni di merito della Confederazione. Per l'approvazione delle proposte di modifica occorre la presenza di almeno i 1/10 (un decimo) dei fratelli e sorelle ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Non è consentita la applicazione di maggioranze ridotte. Non possono essere oggetto di riforma, se non a voto unanime dei presenti, gli Articoli 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 12 - 13 - 30.

IL MAGISTRATO

Art. 31 - E' l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificatamente alla assemblea;

1. è eletto dalla Assemblea con le modalità stabilite agli articoli 27 - 43 - 44;
2. è presieduto dal Governatore assistito dal Segretario che redige il verbale della riunione, lo sottoscrive con il Governatore e lo inserisce nell'apposito registro a pagine numerate.

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o del Presidente del Collegio dei Probiviri; per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di due terzi dei componenti l'organo.

In particolare:

- a) Provvede alla amministrazione della confraternita ivi compreso l'acquisto e la

vendita e la permuta di beni mobili; peraltro non sono in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico o artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla storia della Confraternita.

- b) Provvede, al suo interno, alla nomina del Governatore, del Vice-Governatore, del consigliere Cancelliere, del consigliere Provveditore, e ad ogni altra nomina necessaria al buon funzionamento della Confraternita.
- c) Delibera i regolamenti per l'attuazione dello statuto e le norme di attuazione dei vari servizi e le mansioni del personale e dei collaboratori volontari.
- d) Decide la pianta organica ed i compiti del personale dipendente necessario, nomina i responsabili delle varie funzioni, adotta tutti i provvedimenti necessari e delibera in merito nel rispetto dei contratti e delle leggi in materia.
- e) Decide sulle ammissioni dei fratelli e sorelle.
- f) Assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
- g) Predispone i bilanci da sottoporre alla Assemblea.
- h) Determina l'ammontare delle quote sociali a carico dei fratelli e delle sorelle sulle operazioni finanziarie e tecniche non riservate alla Assemblea.
- i) Delibera in merito alla accettazione di legati, eredità o donazioni, sempre con beneficio di inventario.
- l) Delibera in merito a controversie o contestazioni legali e nomina i relativi patroni.
- m) Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei fratelli e sorelle, il cui coordinamento è affidato al Correttore.
- n) Promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento dei fratelli e sorelle, con corsi di istruzione e con ogni altro mezzo idoneo; promuove altresì attività ed iniziative di carattere culturale con finalità ricreative e sportive.
- o) Propone alla Assemblea le modifiche al presente statuto sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei fratelli.
- p) Prende in urgenza i provvedimenti che risultano necessari all'interesse del sodalizio, salvo chiedere la ratifica alla Assemblea.
- q) Compie ogni altra funzione ed esercita ogni altro potere, sempre nell'interesse del sodalizio, per tutto ciò che i presenti capitoli non attribuiscono ad altri Organi della Confraternita.
- r) Delibera in merito al pensionamento del personale dipendente. Tolto un punto.

Art. 32 - COMPOSIZIONE del MAGISTRATO

Il Magistrato è composto da nove fratelli di cui sei appartenenti alla categoria degli ordinari, uno appartenente alla categoria dei sostenitori e due appartenenti alla categoria degli ausiliari.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Per essere eletti occorre:

1. Appartenere alla religione cattolica.
2. Non ricoprire contemporaneamente cariche pubbliche o politiche e non svolgere attività in conflitto di interesse con la Confraternita.
3. Non sono inoltre contemporaneamente eleggibili nel Magistrato ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle e loro discendenti, marito e moglie nonché

suocero e suocera e genero o nuora.

4. Non sono eleggibili le persone con rapporto di dipendenza dalla Confraternita nonché i fratelli e sorelle eletti tra i Proviviri o Revisori dei Conti.

L'invito alla riunione è inviato, ai componenti il Magistrato, dal Governatore e dovrà precisare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, sempre con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.

Sono valide le decisioni adottate con il voto favorevole e palese della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

I consiglieri che non intervengono a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, potranno essere dichiarati decaduti dall'incarico dopo due richiami scritti, inviati dal Magistrato e rimasti senza esito.

IL GOVERNATORE

Art. 33 - E' il capo della Confraternita, eletto dal Magistrato a maggioranza e con voto segreto nella prima riunione dopo l'elezione, che sarà convocata e presieduta dal presidente della Commissione Elettorale.

Entro 30 giorni dopo l'elezione, il Governatore a nome del Magistrato, dovrà presentare ai fratelli il programma di lavoro previsto per il quadriennio di attività. Il Governatore rappresenta la Confraternita, anche in giudizio conforme alle deliberazioni del Magistrato, ne sovrintende e sorveglia le attività, ne dirige il personale dipendente, ne ha la rappresentanza legale con potere di firma, ne tutela gli interessi e le prerogative e ne controlla l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti.

Tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che ne consigli l'interessamento verso la Confraternita.

Attua le deliberazioni del Magistrato e delle Assemblee. Firma la corrispondenza ed in unione con il Cancelliere le carte, le deliberazioni, i bilanci ed i registri sociali. Per i pagamenti, salvo la gestione di cassa, la firma del Governatore deve essere abbinata a quella del Cancelliere o del Provveditore. Cura con il Cancelliere o con il Consigliere responsabile la compilazione e la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili.

Provvede alla compilazione dell'inventario, alla custodia e conservazione degli oggetti, delle cose e dei documenti di valore storico, artistico e culturale particolarmente interessanti della confraternita.

Adotta i provvedimenti necessari in caso di urgenza anche se non contemplati nel presente articolo e compresi atti cautelativi e conservativi o di carattere giudiziario, salvo sottoporli per la ratifica al Magistrato nella prima riunione successiva.

In caso di assenza temporanea o impedimento il Governatore è sostituito dal Vice Governatore.

In caso di prolungata assenza o di motivato impedimento del Governatore che superi i 180 giorni o di dimissione dello stesso dal Magistrato, il Vice-Governatore è tenuto a provvedere alla surroga del Governatore con il confratello primo dei non eletti o successivi nella lista di appartenenza in riferimento alle ultime elezioni tenutesi avviando - contestualmente - le procedure per l'elezione del nuovo Governatore da parte del Magistrato. In caso di dimissioni dalla carica di Governatore, il Vice Governatore provvede alla convocazione del Magistrato per

l'elezione del nuovo Governatore.

IL VICE-GOVERNATORE

Art. 34 - Il Vice Governatore è eletto dal Magistrato a maggioranza e con voto segreto, coadiuva il Governatore e lo sostituisce nelle funzioni, in caso di assenza o impedimento temporaneo.

IL CONSIGLIERE CANCELLIERE

Art. 35 - E' eletto a scrutinio segreto a maggioranza dal Magistrato e ne redige i verbali delle riunioni.

E' consegnatario delle carte e documenti e dell'Archivio della Confraternita.

Redige i verbali del Magistrato. Coordina l'attività ed i programmi di lavoro del personale dipendente della Confraternita.

Cura la corrispondenza ed il funzionamento della Segreteria, e d'intesa con il Governatore ne definisce procedure e modulistica.

Segue con i fratelli responsabili i turni del personale dipendente.

Segue, in collaborazione con il Governatore, la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita, con la collaborazione del Consigliere Provveditore provvede alla preparazione dei rendiconti, dei dati statistici e dei bilanci sociali.

Segue i movimenti bancari e di cassa che saranno affidati ad Istituti di Credito scelti dal Magistrato.

Provvede ai documenti di entrata ed uscita e li sottopone alla firma del Governatore.

Nella riunione del Magistrato successiva alla scadenza di ogni trimestre (Aprile - Luglio - Ottobre - Gennaio) il Consigliere Cancelliere dovrà relazionare il Magistrato in merito all'andamento della gestione sociale.

Se ritenuto necessario per eventuale aumento del lavoro amministrativo anche periodico, il Magistrato potrà nominare un vicecancelliere.

IL CONSIGLIERE PROVVEDITORE

Art. 36 - E' eletto a scrutinio segreto a maggioranza dal Magistrato.

Cura tutto il settore operativo della Confraternita.

Con la collaborazione della Segreteria segue la manutenzione del patrimonio sociale, dei fabbricati, degli uffici, degli automezzi, e la fornitura di quanto necessario alla funzionalità ed efficienza.

Coadiuva il Governatore nell'aggiornamento degli inventari e nella salvaguardia e tutela del patrimonio.

Collabora con il Governatore nei rapporti con Istituzioni Pubbliche e Private.

Assiste il Consigliere Cancelliere per la preparazione dei rendiconti e dei Bilanci sociali. Controlla la regolare custodia ed il funzionamento dei mezzi e dei materiali inerenti ai vari servizi.

IL COLLEGIO dei PROBIVIRI

Art. 37 - E' eletto a scrutinio segreto dalla Assemblea.

E' composto da tre membri, scelti tra i fratelli meritevoli per i servizi prestati e per attaccamento alla Confraternita e restano in carica 4 (quattro) anni.

Alla prima riunione dopo l'elezione si eleggono il Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno, e quando vi sia materia per decisioni di sua competenza ed in particolare:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte degli organi della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito ove necessario il parere del Collegio dei Probiviri della Confederazione Nazionale;
- c) decide sui ricorsi presentati dai fratelli contro le decisioni del Magistrato, e su quesiti posti dal Magistrato;
- d) nel caso di dimissioni o di eccezionale impedimento a funzionare del Magistrato, il Collegio lo sostituirà fino alle nuove elezioni da indire entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data dei succitati eventi.
- e) le decisioni del Collegio devono essere motivate e garantire il contraddittorio;
- f) i membri del Collegio non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato o nel Collegio dei Sindaci Revisori;
- g) i membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Art. 38 - E' eletto a scrutinio segreto dalla Assemblea.

E' composto da tre membri competenti in materia amministrativa e contabile. Il Collegio elegge il suo Presidente che deve preferibilmente esse iscritto in adeguato albo professionale.

Al Collegio è affidato il controllo della Amministrazione della Confraternita con periodiche verifiche contabili di cui sarà redatto apposito verbale ed inviato al Magistrato e con verifiche di cassa quando ritenuto opportuno.

Il Collegio dovrà redigere la relazione sul bilancio preventivo e la relazione annuale sul bilancio consuntivo presentate alla Assemblea, dal Presidente del Collegio, esprimendo una valutazione in merito con le opportune raccomandazioni utili ai fratelli al fine della approvazione dei bilanci stessi.

I membri del Collegio dei Revisori non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato o nel Collegio dei Probiviri.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

IL CORRETTORE

Art. 39 - E' l'assistente spirituale della Confraternita.

E' nominato dalla Curia Vescovile competente per territorio, su proposta del Magistrato.

Rimane in carica fino a sua sostituzione o dimissioni. Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita, la preparazione morale e spirituale dei fratelli e del-le sorelle, anche organizzando corsidi informazione e formazione.

Partecipa alle riunioni del Magistrato senza diritto di voto.

Celebra le funzioni sacre e dirige le feste religiose. Svolge i compiti attribuitigli dallo Statuto e dai regolamenti della Confraternita.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 40 - Non sono eleggibili alle cariche sociali i fratelli e le sorelle dipendenti della Confraternita. Nessuno può essere contemporaneamente membro di più organi collegiali.

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica quattro anni ed i

fratelli o sorelle componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

In tutte le riunioni degli organi sociali, in caso di parità dei voti espressi decide il voto del Governatore o del Presidente.

COMMISSIONE ELETTORALE PER ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 41 - Composta da 5 (cinque) fratelli e sorelle è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio ed alla prima riunione, dopo l'elezione, provvede ad eleggere il Presidente ed il Segretario ed ha il compito di:

1. Redigere in ordine alfabetico la lista dei fratelli e sorelle ordinari contenente un numero doppio dei candidati da eleggere all'interno del Magistrato;
2. Redigere in ordine alfabetico la lista dei fratelli e sorelle sostenitori contenente un numero doppio dei candidati da eleggere all'interno del Magistrato;
3. Redigere in ordine alfabetico la lista dei fratelli e sorelle ausiliari contenente un numero doppio dei candidati da eleggere all'interno del Magistrato;
4. Redigere in ordine alfabetico le liste dei candidati in numero doppio dei fratelli e sorelle da eleggere all'interno del Collegio dei Probiviri ed all'interno del Collegio dei Sindaci Revisori;
5. Verificare per ogni candidato l'esistenza dei requisiti richiesti per l'eleggibilità.

Le liste devono riportare il nome del fratello o sorella, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodalizio. Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente articolo 32. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni fratello e sorella avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per fratelli e sorelle non compresi nelle citate liste.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei Conti ed un numero di preferenze pari a quattro voti per il Magistrato lista fratelli ordinari, un voto per il Magistrato lista fratelli sostenitori e un voto per il Magistrato lista fratelli ausiliari.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età;

successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per Confratelli non appartenenti alla categoria degli effettivi, saranno dichiarate nulle. Il Presidente la Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 (sette) giorni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 (tre) giorni.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

PROCEDURA PER LE ELEZIONI

Art. 42 - La Commissione di seggio è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio. E' composta da tre membri scelti tra i fratelli e le sorelle si insedia almeno un'ora prima di quella stabilita per l'inizio delle elezioni degli organi sociali.

Svolge i seguenti compiti:

- a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;
- b) accerta l'identità degli aventi diritto al voto; esperite le incombenze redige apposito verbale che verrà trasmesso alla Commissione Elettorale per essere inserito negli atti per il rinnovo delle cariche.

LE ELEZIONI

Art. 43 - Le elezioni per la nomina dei fratelli e sorelle alle cariche sociali si svolgono, con voto segreto ed a mezzo di apposite schede, nel giorno ed ora stabilite dall'Assemblea.

Le liste dei candidati redatte dalla Commissione Elettorale come stabilito all'articolo 41 del presente statuto, saranno consegnate ai fratelli e sorelle, al momento dell'accertamento dell'identità degli aventi diritto al voto, da parte della Commissione di Seggio.

Il voto segreto in scheda compiegata si esprime apponendo un SEGNO nella casella vicino al nome prescelto.

I componenti la Commissione Elettorale e la Commissione di Seggio, per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista.

Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.

I fratelli e le sorelle eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri fratelli e sorelle, un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

GESTIONE STRAORDINARIA

Art. 44 - In caso di eventi straordinari o di situazioni interne che rendano impossibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito, il Governatore o chiunque iscritto ne abbia interesse segnala alla Confederazione Nazionale, l'esistenza di tale situazione straordinaria e richiede interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità e dopo dimostratesi inutili eventuali forme di intervento, per la ripresa della normale vita associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede alla ordinaria amministrazione della Confraternita, procedendo poi alla convocazione degli organi sociali per la ripresa della normale attività entro e non oltre sei mesi. Ove tale ripresa risulti impossibile, e ove la convocazione di una speciale Assemblea a tale proposito, rimanga priva di esito, il commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione, alle Autorità competenti.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA CONFRATERNITA

Art. 45 - La Confraternita ha durata illimitata e non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali e di assoluta impossibilità al funzionamento, né finché rimanga un numero di confratelli attivi in grado di svolgere anche in parte le attività e le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa da una Assemblea straordinaria convocata a tale scopo dal Commissario Straordinario di cui all'articolo 44.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza dei confratelli e della qualificata maggioranza di cui all' articolo 21 Codice Civile.

Dovrà essere rivolto tempestivo invito di partecipazione alla Confederazione Nazionale che interverrà alla Assemblea con un suo rappresentante, per esprimere una valutazione dei fatti e per ogni azione di aiuto alla risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Ove l'Assemblea deliberi comunque lo scioglimento, dovrà nominare un liquidatore fra gli iscritti o tra i quadri dirigenti della Confederazione Nazionale.

In caso di mancata nomina il liquidatore sarà nominato dal Tribunale e sempre possibilmente in persona appartenente alle categorie sopra indicate.

I beni della Confraternita residuati al netto dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione, saranno ceduti dal liquidatore alla Confederazione Nazionale, o altra Associazione di volontariato avente gli stessi scopi in ambito locale, su indicazione dell'Assemblea.

NORMA GENERALE

Art. 46 - Per quanto non contemplato nel presente statuto si osservano le norme di legge vigenti.

Approvato nell'assemblea straordinaria dei fratelli del dì 2 giugno 2005.

Sinalunga, 22 giugno 2005